

## Ticino: la moda degli abusi

Risposta del 23 giugno 2020 all'interpellanza presentata il 12 giugno 2020 da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti

ARIGONI ZÜRCHER S. - "Posso fare quello che voglio e non posso essere licenziato". Questo è l'arrogante atteggiamento di un manager come Philipp Plein, che si permette di abusare della dignità dei dipendenti sfruttandoli fino allo sfinimento. Da quando il suo gruppo si è installato sulle rive del Ceresio, l'imprenditore bavarese ha infranto il Codice delle obbligazioni e la Legge sul lavoro [LL; RS 822.11]. Al personale impone tempi di lavoro allucinanti (spesso superiori alle dodici ore) ovviamente impostati sulle sue esigenze. Il personale alle sue dipendenze è obbligato a lavorare di notte senza autorizzazioni e senza compensazioni. Come attestano diverse testimonianze raccolte dai sindacati, lo schiavista bavarese con dimora a Lugano costringe i dipendenti a seguirlo nella sua casa di Cannes dove lavorano sette giorni su sette, appunto secondo i suoi ritmi e pause. Anche in questa circostanza non vi è alcun compenso in tempo libero e in maggiorazioni salariali. E tutto per salari che, spesso, non superano i 3'300 franchi lordi nel reparto design. Nei contratti figura a chiare lettere che questi mensili sono comprensivi degli straordinari. Sono quindi salari e forfait senza perdita di guadagno: vogliamo chiamarli contratti? Il direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi nel 2018 ha dichiarato che un'inchiesta sarebbe stata aperta dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti del gruppo Philipp Plein per le infrazioni ipotizzate in merito alla LL. Con l'interpellanza in oggetto chiediamo a che punto è l'inchiesta e come mai essa si prolunga così tanto.

Per tornare ai giorni nostri, Plein usufruisce degli aiuti statali per il lavoro ridotto pur licenziando in tutta tranquillità. Non rispetta la legge con una pratica palesemente illegale. Il lavoro ridotto serve a evitare i licenziamenti e non può essere concesso a quei lavoratori e quelle lavoratrici che, essendo stati licenziati e licenziate, sono in periodo di disdetta. Per il signor Plein non esistono leggi, supportato come è da una classe politica compiacente cui non manca di inviare bouquet di rose, quasi a scusarsi per le scomode lamentele. In aggiunta a ciò, nel giro di sei mesi sono stati licenziati un numero altissimo di dipendenti, una sessantina in totale, infrangendo il Codice delle obbligazioni visto che la scelta di scaricare i suoi dipendenti costituisce indiscutibilmente un licenziamento collettivo. Questo atto presuppone una procedura che, come tutti sanno, è codificata dalla LL: si ha l'obbligo di interpellare preventivamente la rappresentanza dei lavoratori o, in sua mancanza, i lavoratori stessi. Il padrone deve dare almeno la possibilità di fare proposte per evitare o ridurre i licenziamenti. Le domande insomma sono molte; la volontà di scoprire cosa si nasconde dietro questo muro di gomma ci fa alzare la posta. Abbiamo il diritto di sapere con chi abbiamo a che fare, a chi il Cantone stende tappeti rossi, lasciando che il mondo del lavoro vada sempre più verso un baratro da cui difficilmente riusciremo a uscire.

## VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA -

Rispondiamo alle domande poste tramite interpellanza del 12 giugno scorso, ricordando nuovamente e ribadendo per l'ennesima volta che, laddove il deputato chiede informazioni relative a un caso determinato, il Consiglio di Stato deve tener conto delle esigenze di riservatezza, a tutela dei legittimi interessi privati e delle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio. Confrontato a simili domande, il Consiglio di Stato può solo rilasciare informazioni generali, utili a comprendere i meccanismi che regolano queste procedure.

1. *Secondo le affermazioni fatte dal direttore della Divisione dell'economia Stefano Rizzi alla RSI il 23 marzo 2018, un'inchiesta sarebbe stata aperta dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro nei confronti del gruppo Philipp Plein per le infrazioni ipotizzate in merito alla Legge sul lavoro; a distanza di due anni, tale inchiesta dovrebbe essere conclusa. È conclusa? E quali sono stati i risultati di questa inchiesta?*

Viste le considerazioni iniziali, il Consiglio di Stato non può rispondere alla domanda che si riferisce a un caso concreto.

2. *Nel caso che da questa inchiesta fossero emerse infrazioni alla Legge federale sul lavoro, quali misure ha adottato l'autorità di vigilanza nei confronti del gruppo di proprietà Philipp Plein?*

Fatto salvo quanto precisato poc'anzi, segnaliamo che i servizi dello Stato applicano le leggi settoriali di riferimento e di conseguenza, quando vengono riscontrate delle infrazioni, agiscono come da esse prescritto.

3. *In merito ai licenziamenti emersi negli scorsi giorni ordinati da Philipp Plein, il Consiglio di Stato conferma che si configura un licenziamento collettivo ai sensi dell'articolo 335d del CO (almeno 10 licenziamenti in stabilimenti che occupano tra 20 e 100 dipendenti entro un termine di 30 giorni)?*

In considerazione del segreto d'ufficio, il Consiglio di Stato non può rilasciare informazioni relative al caso concreto.

4. *In caso d'infrazione dell'art. 335f del CO, il quale sancisce, in prima battuta, che il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi sia tenuto a consultare la rappresentanza dei lavoratori e dare loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché attenuarne le conseguenze e informare l'Ufficio cantonale del lavoro di questo previsto licenziamento collettivo, come intende procedere legalmente il Consiglio di Stato?*

Si rammenta che per licenziamento collettivo a sensi dell'art. 335d del CO si intendono le disdette date in un'azienda dal datore di lavoro in un periodo di 30 giorni per motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è:

- almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
- almeno pari al 10% del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
- almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori.

In caso di disaccordo l'autorità competente a giudicare eventuali controversie è il giudice civile.

5. *Conferma che l'articolo 335g del CO prevede, una volta esperita la procedura di constatazione definita nell'articolo 335f del CO, che il datore di lavoro debba notificare per iscritto all'Ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento e che tale notifica deve contenere i risultati della consultazione?*

Non potendo rilasciare informazioni relative al caso concreto, si richiama la lettura dell'art. 335g del CO il quale indica che «il datore di lavoro è tenuto a notificare per scritto all'Ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento collettivo [...]». La notifica deve contenere

i risultati delle consultazioni giusta l'art. 435f nonché tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo.

6. *Conferma che sempre l'art. 335g del CO prevede che la notifica dei singoli licenziamenti non può avvenire che dopo 30 giorni dalla notifica all'Ufficio cantonale del lavoro?*

I contratti di lavoro disdetti nell'ambito di un licenziamento collettivo prendono fine conformemente alle norme contrattuali o legali, ma in tutti i casi al più presto 30 giorni dopo la notifica alla Sezione del lavoro. I licenziamenti avvenuti nel quadro di un licenziamento collettivo in violazione della procedura prevista dal CO possono comportare il differimento del termine di disdetta secondo l'art. 335g cpv. 4 del CO o il riconoscimento di un'indennità ai lavoratori per licenziamento abusivo (art. 336a del CO).

La decisione in merito a questi aspetti è di competenza del giudice civile.

7. *Conferma che l'art. 336 del CO definisce come abusiva la disdetta data nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori ai sensi dell'articolo 335f del CO?*

L'art. 336 cpv. 2 del CO indica che «la disdetta da parte del datore di lavoro è abusiva segnatamente (lett. c) «se data nel quadro di un licenziamento collettivo qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori medesimi (art. 335f).»

8. *Conferma che, di conseguenza, i licenziamenti collettivi, sarebbero abusivi? E cosa intende fare se questa fattispecie fosse confermata?*

Per quanto attiene al caso concreto oggetto dell'interpellanza, si richiama quanto formulato in entrata. Il Consiglio di Stato è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e pertanto non può divulgare informazioni su casi individuali e concreti.

9. *La società Philipp Plein ha violato la Legge sulla disoccupazione (LADI), percependo abusivamente le indennità per lavoro ridotto? Se sì, si configura anche un reato di natura penale?*

Il Consiglio di Stato è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e pertanto non può divulgare informazioni su casi individuali e concreti. In linea generale, si ricorda che l'assicurazione contro la disoccupazione copre, con l'indennità per lavoro ridotto, per un certo periodo di tempo, una parte dei costi salariali dei datori di lavoro toccati dal lavoro ridotto. Il suo scopo è quello di prevenire i licenziamenti nel caso di perdite di lavoro temporaneo e inevitabile. In caso di licenziamenti, il diritto alle indennità per lavoro ridotto si estingue immediatamente, limitatamente ai lavoratori licenziati.

10. *Qual è la differenza, dal punto di vista legale, fra i licenziamenti decisi dal Consiglio di amministrazione di Lugano Airport SA (LASA) e i licenziamenti ordinati da Philipp Plein? Se non si tratta della stessa identica fattispecie, il Governo può fornire una presa di posizione dettagliata per spiegare le differenze?*

Il Consiglio di Stato non può prendere posizione in merito a provvedimenti decisi da aziende esterne.

11. *Qualora dovessero essere confermate le infrazioni legali, passate e presenti, commesse da Philipp Plein, come intende procedere per ripristinare il rispetto della legge? E nel caso di LASA?*

Rinviamo a quanto precedentemente esposto. Competente per dirimere questioni inerenti i rapporti di lavoro privati è il foro civile.

12. *Alla luce degli innumerevoli problemi che emergono nel settore della moda (Luxury Goods International, Armani, Philipp Plein, eccetera), non crede il Governo che sia necessario ordinare immediatamente all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro l'apertura di una vasta e dettagliata inchiesta presso tutte le società di questo settore per appurare il rispetto dei disposti legali (in primis della Legge sul lavoro), per valutare le condizioni di lavoro (salari, tempi di lavoro, protezioni sociali, eccetera)?*

Non riteniamo opportuno riorientare l'attività 2020 dell'Ispektorato del lavoro, fermo restando che il servizio è pronto a prendere a carico le segnalazioni puntuali che gli vengono sottoposte, anche in forma anonima per il tramite dei contatti reperibili sull'apposita pagina internet [www.ti.ch/lavoro](http://www.ti.ch/lavoro).

13. *Infine, come intende rivedere la sua politica tesa a favorire l'arrivo di società attive nel settore della moda alla luce del fatto che queste, in realtà, se ne stanno andando o hanno già intrapreso questo passo, dopo aver succhiato corposi sgravi fiscali e dopo aver contribuito a mantenere il livello dei salari estremamente basso e peggiorare il rispetto dei disposti legali esistenti?*

La strategia d'attrazione di aziende è stata esplicitata con il messaggio n. 7725 del 16 ottobre 2019 sulla politica economica regionale, adottato dal Parlamento l'11 dicembre 2019 e ribadita in quella relativa alla Legge per l'innovazione economica [LInn; RL 900.100], pure accolta nella scorsa sessione parlamentare da questo Gran Consiglio. Dopo poche settimane questa strategia non presenta criticità tali da rendere necessario un suo riorientamento.

ARIGONI ZÜRCHER S. - Rilevo che all'interrogativo posto nella quinta domanda non è stato risposto, limitandosi unicamente a fornire una spiegazione dell'art. 335 CO.

Prendo atto che ci si trincerava sempre dietro alla competenza del diritto privato, escludendo l'interesse del pubblico. La prossima volta provvederò a inoltrare un'interpellanza di carattere generale per riuscire finalmente a capire la questione dei licenziamenti attuati malgrado gli aiuti erogati. Tutto viene coperto dal riserbo. Di questo passo non sapremo mai se vi sono effettivamente stati degli abusi, non solo durante il periodo COVID-19, ma anche in quello precedente e probabilmente anche in futuro.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA - Attenderemo con interesse la prossima interpellanza alla quale puntualmente risponderemo.

Per quanto riguarda la non risposta alla quinta domanda, è chiaro che se la premessa è che non possiamo pronunciarsi su casi specifici, mi sono limitato a commentare l'articolo del CO. Ringrazio comunque la deputata per le sue osservazioni.

*L'atto parlamentare è dichiarato evaso.*